



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/08/2012

=====

ADDI' 06/08/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 408

Oggetto:

Integrazione al Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014. Modifica ed integrazioni alle: DGR 2436/1994, DGR 350/2006, DGR 120/2012.



408

- 6 AGO. 2012

rh

Oggetto: Integrazione al Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014. Modifica cd integrazioni alle: DGR 2436/1994, DGR 350/2006, DGR 120/2012.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";

VISTO l'articolo 20 della legge 328/2000 che istituisce il fondo nazionale per le politiche sociali, di seguito denominato FNPS;

VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come modificato dall'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del FNPS;

VISTO l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), per il quale le risorse provenienti dal FNPS sono assegnate alla Regione senza vincolo di destinazione;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) che definisce, nelle more dell'approvazione del Piano socio-assistenziale regionale, le modalità di ripartizione del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale;

ATTESO che, come stabilito dall'art. 46 della L.R. n. 38/1996, è in corso di redazione il nuovo Piano socio-assistenziale triennale, di cui è già stato elaborato uno schema;

VISTO altresì l'articolo 34 della L.R. n. 8/2002 il quale prevede che:

- la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo per l'attuazione del Piano socio-assistenziale;
- le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano socio-assistenziale regionale, possono essere integrate con le risorse derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.R. n. 19/2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)", ed in particolare il "Quadro A" allegato alla medesima, contenente l'elenco delle leggi regionali per le quali è autorizzato il rifinanziamento relativamente all'anno finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L.r. 25/2001;

VISTA la L.R. n. 20/2011 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", ed in particolare:

- l'art. 6, comma 4, in virtù del quale, per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa, in relazione alla situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale ed alla conseguente drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, fino alla data del 30 giugno 2012, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo;
- l'art. 6, comma 5, per cui la Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio;
- l'art. 9, comma 1, per il quale, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto;
- l'art. 10, per il quale la Regione, nell'ambito del processo di adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al fine di garantire un'ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse, adotta il criterio della semplificazione gestionale e, pertanto, con l'esclusione dei capitoli di spesa relativi ai fondi con natura vincolata, provvede a ricomprendere in uno o, laddove necessario, in più capitoli di spesa di nuova istituzione, gli interventi la cui natura funzionale sia affine, nel rispetto di ogni singola UPB di appartenenza, alla cui gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali;

RILEVATO, in particolare, che la sperimentazione dei suddetti principi contabili comporta, tra l'altro:



- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova definizione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

VISTA la D.G.R. n. 620 del 22.12.2011, avente ad oggetto "Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, L.R. 20/11/2001, n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011)";

RILEVATO che, per le motivazioni sopra riportate, per il finanziamento delle leggi regionali di competenza dell'Assessorato Politiche Sociali e Famiglia riconducibili alla UPB H41 è stato istituito il Capitolo di spesa H41900 denominato "Spese per interventi socio-assistenziali (parte corrente)", con uno stanziamento per l'anno 2012 pari ad € 183.235.000,00;

DATO ATTO che con DGR n. 120 del 23 marzo 2012 si è provveduto a definire il Programma di utilizzazione delle risorse a quel momento disponibili sul capitolo H41900 del bilancio 2012, pari ad € 70.365.917,99, e della ulteriore somma di 4.000.000,00, per la quale la Giunta ha concesso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 19/2011, deroga alla limitazione di impegno, tenendo conto, per ottimizzare la disponibilità, sia degli interventi già garantiti per lo stesso anno con fondi finalizzati ed impegnati nel 2011, sia delle azioni aventi maggiore priorità ed urgenza alle quali dedicare le somme, la cui entità non risultava sufficiente ad assicurare il rifinanziamento di tutte le leggi regionali di pertinenza della Direzione/Assessorato Politiche Sociali e Famiglia;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 20/2011, non è stato possibile utilizzare fino al 30 giugno, l'importo di € 50.970.500,00;

VISTA la L.R. n. 11 del 18 luglio 2012 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio", dalla quale discende che:

- lo stanziamento complessivo del capitolo H41900 è aumentato di € 6.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2012, di cui la somma di 1.000.000,00 destinata, ai sensi dell'art. 8, comma 44, alla costituzione del Fondo straordinario per la presa in carico, da parte dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali, degli internati dichiarati non socialmente pericolosi e quindi dimissibili dagli O.P.G., ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9;
- è autorizzata l'utilizzazione della quota di stanziamento del capitolo H41900 in precedenza non disponibile per effetto dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 20/2011, ammontante ad € 50.970.500,00;
- lo stanziamento del capitolo per spese di investimento H42518 è aumentato di € 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 e di € 4.000.000,00 per l'anno 2013;

RITENUTO necessario, pertanto, definire con il presente atto i criteri di utilizzazione della somma complessiva di € 50.970.500,00, quota parte della somma disponibile sul capitolo H41900 del bilancio 2012 a seguito della citata legge regionale di assestamento, attraverso l'approvazione di una programmazione integrativa del Programma già adottato con la precedente DGR. N. 120/2012, assicurando in tal modo sia la realizzazione piena degli interventi consolidati sia la possibilità di attivazione di



interventi migliorativi e innovativi, ampliando l'offerta complessiva di servizi, prevedendo anche l'elaborazione di un piano atto a definire azioni di protezione sociale, e rinviare a successivo atto l'utilizzazione della rimanente somma disponibile di euro 5.000.000,00;

RITENUTO opportuno integrare il suddetto Programma con la finalizzazione di quota parte delle risorse di investimento disponibili sul capitolo H42518 del bilancio 2012, per un importo pari ad € 3.800.000,00, e di quelle del bilancio 2013, pari ad € 5.300.000,00, da destinare ad interventi di adeguamento di strutture residenziali socio assistenziali, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 41/03, e di realizzazione di asili nido;

RITENUTO di rinviare ad apposito successiva deliberazione la definizione delle modalità per la gestione della somma di euro 1.000.000,00 destinata al Fondo straordinario per gli internati dimissibili dagli O.P.G., come previsto dall'art 8, comma 45, della Legge Regionale n. 11 del 18/7/2012;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 concernente "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della L.R. n. 41/03";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/03";

VISTO il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi.";

VISTA la L.R. 7 Dicembre 2001, n. 32: "Interventi a sostegno della famiglia";

VISTA la L.R. 16 Giugno 1980, n. 59: "Norme sugli asili nido", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le DGR n. 703/2003 e n. 396/2004 con le quali si stabiliscono i criteri per l'assegnazione di contributi per gli asili nido gestiti dai Comuni;



VISTA la DGR 120/2012 che al punto 5 del dispositivo rinvia ad una successiva deliberazione la definizione dei criteri di assegnazione e di utilizzazione delle risorse destinate alla gestione degli asili nido;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'adozione di detta deliberazione, di utilizzare i criteri stabiliti dalle DGR n. 703/2003 e n. 396/2004 ;

VISTA L.R. 17 Febbraio 2005, n. 9: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005", ed in particolare l'art. 56 rubricato: "Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti" a norma del quale la Regione promuove lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti e abusi, e disciplina le modalità di intervento e il piano di programmazione;

PRESO ATTO che non si conosce ancora l'ammontare della quota regionale di risorse del FNPS relativo all'anno 2012 e che, pertanto, si rende necessario individuare risorse regionali per la realizzazione di Piani di affido familiare per minori per il 2012, allo scopo di garantire il livello di interventi del 2011;

VISTA la L.R. 20/2006, che disciplina gli interventi in favore delle persone non autosufficienti;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2007, n. 601 concernente "Art. 4 della L.R. 20/2006, Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti. Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse";

VISTA la D.G.R. 15 giugno 2012 n. 285, relativa all'approvazione dello Statuto della Fondazione regionale "Insieme dopo di Noi" per l'assistenza ai disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, promossa ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L.R. 12/2011, di modifica dell'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2;

RITENUTO necessario, al fine di costituire il fondo di dotazione della Fondazione regionale "Insieme dopo di Noi", ai sensi dell'art. 5 dello Statuto approvato con la suddetta D.G.R. n. 285/2012, finalizzare la somma complessiva di € 520.000,00 sul Cap. H41900 del bilancio 2012;

RITENUTO opportuno dare continuità all'intervento realizzato per effetto della L.R. n. 26/2007, art. 17, con la quale la Regione, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 e ai fini della realizzazione delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284, assegna appositi contributi all'IPAB "Centro regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi" allo scopo di promuovere lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate;

VISTA la D.G.R. n. 2436/1994, avente ad oggetto: "Contributi in favore di Associazioni Sociali Regionali - L.R. 58/90 - Criteri e modalità di distribuzione dei fondi in bilancio", che per la quantificazione, in relazione alle disponibilità finanziarie nel bilancio regionale, dei contributi da concedere alle Associazioni di cui alla suddetta normativa stabilisce che:

- a. la somma iscritta nel bilancio regionale sarà ripartita per il 50% in parti uguali stante la pari rilevanza sociale delle Associazioni in questione;

- b. il restante 50% della disponibilità finanziaria sarà ripartito in rapporto percentuale alla spesa indicata per la realizzazione dei programmi che saranno presentati e ritenuti rispondenti alle finalità indicate dalla richiamata legge regionale;
- c. di procedere all'erogazione, con successivi propri provvedimenti;

RITENUTO di dover procedere, con il presente atto, alla modifica ed integrazione della suindicata deliberazione n. 2436/1994, per quanto attiene l'assegnazione della quota di risorse di cui al punto b., così come segue:

- b. il restante 50% della disponibilità finanziaria sarà ripartito in rapporto percentuale alla spesa indicata per la realizzazione dei programmi che saranno presentati e ritenuti rispondenti alle finalità indicate dalla richiamata legge regionale a copertura unicamente delle spese relative al funzionamento della sede ed al personale;

VISTE le L.R. 41/93 e 38/1996 e specialmente le disposizioni in favore delle persone anziane, con particolare riferimento all'attivazione di centri diurni e di servizi residenziali per anziani soli o fragili;

VISTE la L.R. n. 15/2007, art. 21, e la L.R. n. 31/2008, art. 49, che prevedono interventi di prevenzione e contrasto all'abuso di alcolici;

VISTE la L.R. n. 64/1993 e la L.R. n. 16/2009 che prevedono interventi per il contrasto alla violenza contro le donne;

VISTE le Leggi Regionali n. 7/1999, art. 67, e n. 12/2000, art. 12, che prevedono interventi di reinserimento sociale dei detenuti;

VISTA la DGR n. 350 del 20/6/2006 con la quale si approvano i criteri per l'assegnazione di contributi finanziari per la risocializzazione dei detenuti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18 febbraio 2000, n. 12;

RITENUTO necessario procedere ad una modifica parziale della suddetta DGR n. 350/2006, con riferimento al termine per la presentazione delle domande, alla ripartizione delle risorse tra Cooperative ed Associazioni e ai termini per la rendicontazione dei contributi stessi, stabilendo che:

1. al punto 2., lettera A) del dispositivo concernente l'Ammissibilità delle richieste, il primo capoverso viene così modificato:
Saranno ammesse ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della Legge Regionale 7 giugno 1999, n.6 le domande presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, Via del Serafico, n.127, 00142 Roma;
2. al punto 2., lettera B) concernente Determinazione dell'entità del contributo, il primo capoverso viene così modificato:
Le risorse del capitolo di competenza saranno impegnate al 70% per le Cooperative, che abbiano il 30% dei soci detenuti e/o ex detenuti, e per il restante 30% per i progetti e le iniziative presentati dalle Associazioni, che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti. Eventuale quota parte dei fondi non utilizzati in favore delle Cooperative verrà utilizzata in favore delle Associazioni e viceversa.



408 - 5 AGO. 2012. R

3. Al punto 2., lettera C) concernente Modalità di erogazione e rendicontazione, il secondo capoverso viene così modificato:
Le Cooperative e le Associazioni, che ottengono contributi, dovranno rendicontare l'ammontare del contributo ricevuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di impegno/assegnazione;

RITENUTO, altresì, opportuno destinare per l'anno 2012 al finanziamento di progetti per la risocializzazione dei detenuti l'importo di euro 500.000,00;

VISTA la L.R. n. 41/2002, articoli 3 e 8, che prevede interventi di sostegno economico in favore dei familiari di pazienti trapiantati o in attesa di trapianto;

VISTA la DGR n.438 del 16/05/2003 con la quale si fissavano i criteri di utilizzazione delle somme destinate al sostegno economico in favore dei familiari di pazienti trapiantati o in attesa di trapianto;

VALUTATA la necessità di garantire, anche per l'anno 2012, gli interventi di trasporto non sanitario per dializzati e per persone con disabilità assistite presso i centri di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/1978 nonché, per queste ultime, anche la realizzazione di soggiorni estivi e di vacanze;

VISTA la DGR 202/2011, lettera E) del dispositivo, con la quale si riservava una quota di risorse per la realizzazione di iniziative promosse da soggetti del privato sociale, inerenti l'istituzione di servizi sperimentali per soggetti in condizioni di fragilità sociale;

CONSIDERATO che il notevole interesse suscitato dall'iniziativa, dimostrato dall'elevato numero di progetti presentati a seguito di avviso indetto con Determinazioni n. B10145 del 20/12/2011 e n. B00033 del 10/1/2012, attualmente all'esame della commissione di valutazione appositamente costituita, comporta la necessità di destinare all'intervento una ulteriore somma di euro 620.000,00 in aggiunta alle risorse derivanti dalla DGR 202/2011;

RITENUTO altresì che, nelle more dell'approvazione di modifiche di Leggi e/o atti amministrativi disciplinanti le specifiche materie, per gli interventi di cui alle lettere c), d), g), i), s), t) della allegata tabella, si procederà all'assegnazione ed utilizzazione delle risorse finalizzate col presente atto secondo i criteri e le modalità stabilite dalle vigenti Leggi e Deliberazioni di riferimento;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano socio-assistenziale:

1. Di approvare "L'integrazione al Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali relativo al triennio 2012-2014", approvato con DGR n. 120/2012, per un ammontare complessivo di Euro 60.070.500,00, come da Tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;



2. Di finalizzare, per l'attuazione del programma di cui sopra:
- per l'annualità 2012 la somma di € 54.770.500,00, ripartita come segue:
 - € 50.970.500,00 sul capitolo di spesa H41900
 - € 3.800.000,00 sul capitolo di spesa H42518;
 - per l'annualità 2013 la somma di € 5.300.000,00, sul capitolo di spesa H42518;
3. Di stabilire che, nelle more dell'approvazione di modifiche di Leggi e/o atti amministrativi disciplinanti le specifiche materie, per gli interventi di cui alle lettere c), d), g), i), s), t) della allegata tabella, si procederà all'assegnazione ed utilizzazione delle risorse finalizzate col presente atto secondo i criteri e le modalità stabilite dalle vigenti Leggi e Deliberazioni di riferimento;
4. Di modificare in particolare, in conseguenza di quanto stabilito nel precedente 3, la disposizione del punto 5 del deliberato della DGR n. 120/2012 col quale si rinviava a successiva deliberazione di Giunta la definizione dei criteri di assegnazione ed utilizzazione delle risorse destinate alla gestione degli asili nido, stabilendo, pertanto, che per l'anno 2012 si procederà ai sensi dei criteri tuttora vigenti;
5. Di modificare la DGR n. 2436/94, avente ad oggetto: "Contributi in favore di Associazioni Sociali Regionali - L.R. 58/90 - Criteri e modalità di distribuzione dei fondi in bilancio", al punto b. come di seguito riportato:
- il restante 50% della disponibilità finanziaria sarà ripartito in rapporto percentuale alla spesa indicata per la realizzazione dei programmi che saranno presentati e ritenuti rispondenti alle finalità indicate dalla richiamata legge regionale a copertura unicamente delle spese relative al funzionamento della sede ed al personale;
6. Di modificare la DGR n. 350 del 20/6/2006, che detta i criteri per l'assegnazione di contributi finanziari per la risocializzazione dei detenuti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18 febbraio 2000, n. 12, stabilendo che:
- al punto 2., lettera A) del dispositivo concernente l'Ammissibilità delle richieste, il primo capoverso viene così modificato:
Saranno ammesse ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della Legge Regionale 7 giugno 1999, n.6 le domande presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, Via del Serafico, n.127, 00142 Roma;
 - al punto 2., lettera B) concernente Determinazione dell'entità del contributo, il primo capoverso viene così modificato:
Le risorse del capitolo di competenza saranno impegnate al 70% per le Cooperative, che abbiano il 30% dei soci detenuti e/o ex detenuti, e per il restante 30% per i progetti e le iniziative presentati dalle Associazioni, che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti. Eventuale quota parte dei fondi non utilizzati in favore delle Cooperative verrà utilizzata in favore delle Associazioni e viceversa.
 - Al punto 2., lettera C) concernente Modalità di erogazione e rendicontazione, il secondo capoverso viene così modificato:
Le Cooperative e le Associazioni, che ottengono contributi, dovranno rendicontare l'ammontare del contributo ricevuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di impegno/assegnazione;



408 - 6 AGO. 2012 R

Il direttore della Direzione regionale Politiche sociali e Famiglia è incaricato di esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Integrazione Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014

	LEGGI	FINALIZZAZIONE	IMPORTI FINALIZZATI cap. H41900 anno 2012	IMPORTI FINALIZZATI cap. H42518 anno 2012	IMPORTI FINALIZZATI cap. H42518 anno 2013
a)	L.R. 38/96 e L.R. 6/04	PIANI DISTRETTUALI E SERVIZI SOCIALI LOCALI	€ 2.300.000,00		
b)	L.R. 38/96	AFFIDO FAMILIARE	€ 4.000.000,00		
c)	L.R. 59/80 e s.m.e.i.	ASILI NIDO	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00
d)	L.R. 38/96 e L.R. 41/03	CASE DI RIPOSO	€ 2.000.000,00		
e)	L.R. 41/03	ADEGUAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI		€ 2.800.000,00	€ 1.300.000,00
f)	L.R. 26/07 art.17	SANTALESSIO	€ 1.500.000,00		
g)	L.R. 20/06	NON AUTOSUFFICIENZA	€ 10.000.000,00		
h)	Altre leggi del Quadro A della L.R. 19/11	PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE	€ 1.080.500,00		
i)	L.R. 38/96 e L.R. 41/03	CENTRI ANZIANI	€ 2.000.000,00		
l)	L.R. 38/96	FRAGILITA' SOCIALI	€ 620.000,00		
m)	L.R. 15/07 art. 21 e L.R. 31/08 art. 49	INTERVENTI CONTRO L'ALCOLISMO	€ 1.000.000,00		
n)	L.R. 64/93 e L.R.16/09	CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	€ 500.000,00		
o)	L.R. 38/96	STUDIO PER PIANO DI PROTEZIONE SOCIALE	€ 100.000,00		
p)	L.R. 7/99 art. 67 e L.R. 12/00 art. 12	RISOCIALIZZAZIONE DETENUTI	€ 500.000,00		
q)	L.R. 38/96	FORMAZIONE UFFICI DI PIANO	€ 50.000,00		
r)	L.R.2/04 e L.R. 12/11 art.11	FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	€ 520.000,00		



408 - 6 AGO. 2012 R

s)	L.R. 41/02	TRAPIANTATI	€ 1.000.000,00		
t)	L.R. 31/08 art. 52	TRASPORTO NON SANITARIO E CENTRI ESTIVI	€ 22.800.000,00		
TOTALE PARZIALE			€ 50.970.500,00	€ 3.800.000,00	€ 5.300.000,00
TOTALE GENERALE TRIENNIO			€ 60.070.500,00		

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 07 AGO. 2012

